



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TURSI – ALIANO – MONTALBANO JONICO – COLOBRARO- GARAGUSO**

Piazza Maria SS. d'Anglona – 75028 TURSI (MT) Tel.

0835.531217 - Fax 0835.532360 – PEC:

comune.tursi@cert.ruparbasilicata.it

-Ufficio Centrale Unica di Committenza-

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di “Costruzione della nuova Scuola dell’Infanzia in via Sinni”, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 2 e comma 6.

CUP: I39H18000000003- CIG 741144236B

1. PREMESSA

Il presente *disciplinare di gara* allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso il presente documento possono disporre dell’intera normativa di gara.

1.1 Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.).

1.2. Stazione appaltante

Il soggetto responsabile della procedura di gara, che opera in nome e per conto dell’Amministrazione aggiudicatrice, è la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di “Tursi, Aliano, Montalbano Jonico, Colobraro- Garaguso”, con sede in P.zza Maria SS D’Anglona, CAP 75028, Tursi (MT), tel. 0835.531217, Fax 0835.532360, PEC: comune.tursi@cert.ruparbasilicata.it

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all’appalto. Per informazioni sulla procedura di gara: Responsabile della CUC, ing. Pasquale MORISCO, tel.0835/53122-531217.

Per informazioni tecniche inerenti il progetto: arch. Giancarlo DE ANGELIS, tel. 0835/593817-593811, PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso PEC (art. 40 del Codice).

1.3. Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice è l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montalbano Jonico con sede in via Sacro Cuore n. 43, 75023, Montalbano Jonico.

1.4. Luogo di esecuzione

La prestazione dovrà essere resa dall’operatore economico aggiudicatario all’Amministrazione aggiudicatrice. In particolare, dovrà essere resa nel Comune di Montalbano Jonico.

1.5. Procedura di gara

Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.50/2016.

1.6. Criterio di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 e comma 6a del Codice), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi, il tutto come meglio dettagliato nei paragrafi successivi.

1.7. Determinazione a contrattare

Il direttore dell'Area LL.PP. – Manutenzioni – Patrimonio del Comune di Montalbano Jonico ha approvato la determinazione a contrarre n° 64 del 08.03.2018.

1.8. Codice identificativo della gara

CIG: 741144236B

1.9. Varianti

Sono consentite varianti secondo le indicazioni contenute nel bando e nel presente disciplinare.

1.10. Prestazioni oggetto dell'appalto:

Categorie di lavori oggetto dell'appalto:

QUALIFICAZIONE per i LAVORI – RIEPILOGO CATEGORIE				
Art. 12 della L. 23-05-2014, n° 80, applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 15, del D.Lgs. 18-04-2016, n° 50 e del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10-11-2016, n° 248				
DESCRIZIONE CATEGORIE	Qualificazione obbligatoria (SOA)*	Importi (€) (esclusi oneri della sicurezza)	Incidenza (%)	Subappalto
OG1 – PREVALENTE Edifici civili e industriali	SI	628.491,10	44,06	PREVALENTE subappaltabile max. 30%
OS32 – SCORPORABILE Strutture in legno	SI	582.209,89	40,82	SCORPORABILE subappaltabile max. 30% (no avvalimento)
OG11 – SCORPORABILE Impianti tecnologici	SI	215.794,14	15,12	SCORPORABILE subappaltabile max. 30% (no avvalimento)
(*) Allegare fotocopia attestato SOA, in corso di validità, attestante i requisiti di qualificazione dei lavori (in originale o fotocopia come sopra) rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. OG1 PREVALENTE).				
Qualora non si posseda l'attestazione SOA per le categorie OS32 e OG11 la ditta dovrà associarsi nelle forme previste.				

1.11. Termine di esecuzione dei lavori: il tempo indicato nei documenti progettuali cronoprogramma) è di complessivi giorni 270 (**duecentosettanta**) naturali successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

1.12. L'importo a base della gara

Importo complessivo d'appalto: **Euro 1.446.345,91**, di cui **Euro 19.850,78** quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tutti gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell'I.V.A.

I lavori saranno realizzati a misura.

2. CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 45 co. 2 del Codice in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente bando.

Pertanto, possono partecipare alla gara:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove “*aggregazione di imprese di rete*”);
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991;
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*);
- le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “*black list*” devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
- è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese dirette (art. 48 co. 7 del Codice);
- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma; lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario AVVERRÀ attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

5. DOCUMENTAZIONE

Il bando e il disciplinare di gara contenente le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, sono disponibili sul sito Internet www.comune.montalbano.mt.it. Si rinvia, in ogni caso, a quanto indicato al punto IV.8.1 del bando di gara.

L'attestazione che certifica la presa visione del progetto, nonché l'avvenuto sopralluogo, deve essere ritirata presso l'Ufficio Tecnico sito in via Sacro Cuore n° 43, 75023, Comune di Montalbano Jonico (MT), 0835-593811, fax 0835-593852 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, previo appuntamento telefonico o richiesta e-mail; contatti: sig.ra DI SANZA Rosanna (Ufficio contratti c/o l'Area Tecnica, tel. 0835-593817) dai seguenti soggetti:

- Titolare dell'impresa individuale;
- Persona munita di potere di rappresentanza in caso di società o consorzio;
- Direttore tecnico;
- Persona munita di delega (in originale) da parte del Titolare dell'impresa.

I medesimi soggetti dovranno esibire, oltre a un documento di identità o di riconoscimento equipollente, idonea documentazione, quale il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., in corso di

validità, e/o certificato di attestazione SOA, da cui risulti la carica da essi ricoperta all'interno dell'impresa. In caso di A.T.I. la certificazione sarà rilasciata all'impresa capogruppo. Si preavvisa che, indipendentemente dalla qualifica rivestita, per una o più ditte concorrenti, (direttore tecnico o altro), al soggetto delegato ad effettuare la presa visione verrà rilasciata una sola attestazione.
L'allegazione della certificazione nella busta A è obbligatoria a pena di esclusione.

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

Oltre al presente disciplinare, la documentazione di gara è composta da elaborati tecnico-amministrativi di progetto. Al riguardo, si rinvia al punto IV.8.1 del bando di gara.
Il sopralluogo dei luoghi di esecuzione dei lavori è obbligatorio.

7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it entro e non oltre la data del 10.04.2018. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite almeno CINQUE (5) GIORNI prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tutte le risposte saranno pubblicate sul sito internet <http://www.comune.montalbano.mt.it>.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SANZIONI

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati.

A norma dell'articolo 85 del Codice la Stazione Appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, del MODELLO 1, accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE).

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Qualora intenda presentare il modello DGUE in sostituzione del MODELLO 1, il concorrente deve compilare le parti seguenti del modello DGUE: Parte II, Parte III, Parte IV Sezione Alpha, Parte VI.

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Le dichiarazioni devono essere corredate con copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all'originale e della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, escluse quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente alla regolarizzazione tramite il soccorso istruttorio così come previsto all'art.83, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016e ss.mm.ii..

Il concorrente disporrà di dieci giorni, naturali e continui, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni, non si applicherà alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

9. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate tramite l'indirizzo PEC. Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. SUBAPPALTO

Per i singoli lavori affidati in attuazione della presente procedura, il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione, rientranti nella categoria prevalente e/o scorporabile, che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. La mancata indicazione del subappalto nelle categorie specialistiche, qualora il concorrente non ne sia in possesso, sarà causa di esclusione.

A norma dell'art. 105 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice non corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi.

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione diviene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

12. GARANZIE

12.1. Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una *garanzia provvisoria*, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara.

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad euro **28.926,92 (ventottomilanovecentoventisei/92/28)**.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;

dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione questa dovrà essere:

conforme agli schemi di *polizza-tipo* (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di *polizza-tipo*, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice); depositata in originale, o in copia autenticata, con

espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

La fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

A pena di esclusione, alla cauzione provvisoria rilasciata da Istituti di credito, Compagnie assicuratrici o Intermediari finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore ovvero copia autentica dell'atto notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o di rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

N.B. **Alla cauzione provvisoria rilasciata da Istituti di credito, Compagnie assicuratrici o Intermediari finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore ovvero copia autentica dell'atto notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o di rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.**

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

La polizza fideiussoria deve essere intestata alla Centrale Unica di Committenza ed indirizzata all'Ufficio Centrale Unica di Committenza di Piazza Maria SS d'Anglona – 75028 Tursi (MT).

12.2. Garanzia di esecuzione

L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare *garanzia per l'esecuzione* nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

12.3. Riduzioni

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIEN 45000 e della serie UNI CEIEN ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social *accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI ENISO50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o l'UNICEI11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

13. Imposta sulla gara

I concorrenti devono versare il contributo in favore dell'ANAC di euro **140,00 (euro centoquaranta/00)**.

Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla gara (art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005).

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

14.1. Requisiti di carattere generale

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

– la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

– delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-*quater* del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

– delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-*bis* del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;

– frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

– delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

– delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-*ter* e 648-*ter*_1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

– sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;

– ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo *Codice delle leggi antimafia*.

L'esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

– del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

– dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

– dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

– dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis* co. 1 e 2-*bis* del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora: possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice; fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;

la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;

l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14.2. Requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali

A pena di esclusione, i concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui all'art. 3 del suddetto decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).

A pena di esclusione, i concorrenti stabiliti in Italia devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA), di cui all'art. 84 del Codice.

- **Operatore singolo (art. 92, c. 1, DPR 207/2010):** il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. In tale ultima ipotesi, il subappalto delle categorie scorporabili si presenta come obbligatorio.

- **Raggruppamenti temporanei di concorrenti/ consorzi ordinari/GEIE di tipo orizzontale (art. 92, c. 2, DPR 207/2010):** i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura

minima del **40 per cento** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

- **Raggruppamenti temporanei di concorrenti/ consorzi ordinari/GEIE di tipo verticale (art. 92, c. 3, DPR 207/2010):** i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

- **Consorzi stabili:** i requisiti di qualificazione (S.O.A.) devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio, il quale è tenuto ad indicare per quali consorziati concorre.

14.3. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (*impresa ausiliaria*). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.

Per i lavori rientranti nelle categorie OS32 e OG11 NON E' AMMESSO L'AVVALIMENTO, come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n.248 di approvazione del Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art.89, comma 11, del D.lgs. n.50/2016.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **a pena di esclusione dalla gara**, devono pervenire entro il termine perentorio delle ore **12,00** del giorno **16.04.2018** al seguente indirizzo: CUC "*Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobraro- Garaguso*" – Ufficio Protocollo - Via Sacro Cuore n. 43 – 75023 Comune di Montalbano Jonico (MT).

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune al predetto indirizzo negli orari di apertura al pubblico.

I plichi, **pena l'esclusione dalla gara**, devono essere idoneamente sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura (ivi compresi quelli incollati dalla fabbrica costruttrice delle buste), e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del concorrente mittente, all'indirizzo dello stesso, alla PEC ai quali indirizzare le eventuali comunicazioni riguardanti la procedura, - la seguente dicitura: **"NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA CON SCADENZA PRESENTAZIONE PER IL GIORNO 16.04.2018, ALLE ORE 12:00, RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI DI "COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA SINNI".**

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico conterrà tre BUSTE:

"A – Documentazione amministrativa";

"B – Offerta tecnica";

"C – Offerta economica".

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

16.1. Domanda di partecipazione

La BUSTA "*A – Documentazione amministrativa*" deve contenere i seguenti documenti:

Preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

- Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art.3co.4- *quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4- *quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

16.2. Attestazione dei requisiti

La Busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali elencati al precedente paragrafo 13.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

A pena di esclusione, preferibilmente utilizzando gli allegati MODELLO1.A e 1.B, le attestazioni previste dall'art. 80 co. 1 e 3 del Codice devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Trattasi di: per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Qualora i suddetti soggetti non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere fornita dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale dichiara che, “*per quanto di sua conoscenza*”, il soggetto cessato è in possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

16.3. Documentazione per l'avvalimento

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell'art. 89 del Codice, la BUSTA “A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione:

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti speciali, economico- finanziari, tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento in favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di

normativa antimafia previsti per il concorrente.

16.4. Altre dichiarazioni

- La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” contiene, preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO 1, dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale:
- il concorrente indica l’iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici;
- attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;

Infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

Il concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal *codice di comportamento* dell’Amministrazione aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Inoltre, il concorrente indica:

- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;
- le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
- le prestazioni che intende affidare in subappalto;
- infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

16.5. Garanzia provvisoria

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione contiene il documento attestante la cauzione provvisoria, completa della dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere una copia della certificazione che giustifica la riduzione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione. Le certificazioni che consentono riduzioni delle garanzie sono elencate al precedente paragrafo 12 (sotto paragrafo 12.3).

La polizza fideiussoria deve essere intestata alla Centrale Unica di Committenza ed indirizzata all’Ufficio Centrale Unica di Committenza di Piazza Maria SS d’Anglona – 75028 Tursi (MT).

16.6. Imposta

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa” deve contenere la ricevuta del pagamento dell’imposta sulla gara ai sensi del precedente paragrafo 13 (art.1, co.65 e 67, della legge 266/2005).

16.7. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice)

La BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche:

- 1) Atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
- 2) dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Raggruppamento temporaneo già costituito: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- 2) dichiarazione in cui si indicano le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 del Codice).

Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 2) dichiarazione in cui si indicano le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- 1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- 3) le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009): la BUSTA “A – Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 3) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009): la BUSTA “A - Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- 2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata. Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: la BUSTA “A - Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- 2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

–a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

–l’impegno, in ogni caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

–le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.8 BUSTA “A – Documentazione amministrativa” deve contenere il **PASSOE**” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n° 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

Nella busta “B - Offerta Tecnica” devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

A. Relazione tecnica e grafici che specifichino i principali materiali e componenti che si intendono impiegare per ogni lavorazione prevista dal progetto posto a base di gara e descriva le loro caratteristiche e prestazioni, coerenti con le indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto nonché nei pareri di cui è dotato lo stesso progetto, con particolare riferimento ai seguenti parimenti:

1. *Miglioramento delle soluzioni tecniche e qualitative finalizzate all'efficientamento della struttura;*

2. *Attività di gestione e conduzione del cantiere;*

B. Schede tecniche e certificazioni dei materiali e dei componenti proposti nella Relazione tecnica;

C. Elenco delle voci di prezzo adeguatamente integrate, rispetto a quelle del progetto posto a base di gara, con l'indicazione dei materiali e componenti che si intendono utilizzare, così come proposto nella Relazione tecnica (senza indicare i prezzi);

D. Computo metrico contenente le eventuali detrazioni o aggiunte da apportare a quello a base di gara, nonché le voci e le quantità (senza indicare i prezzi) delle proposte migliorative formulate dal concorrente;

E. Scheda riepilogativa delle migliori offerte dall'Impresa;

F. Offerta del tempo: dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione del tempo offerto in giorni, in cifre e lettere, proposto per dare ultimata l'opera tutta, inferiore rispetto a quello stabilito nel bando di gara e nel Capitolato speciale di appalto, corredata da apposito cronoprogramma.

Il numero massimo dei giorni per l'esecuzione dei lavori, previsto in progetto è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La riduzione, con riferimento al tempo complessivo previsto per l'esecuzione dei lavori riportato nel Capitolato speciale di appalto, a garanzia della qualità e della buona riuscita a regola d'arte delle lavorazioni, non potrà essere superiore al 20% (cioè 54 giorni). Si precisa che in caso di offerte tempo superiori alla soglia prevista dalla documentazione di gara, le stesse saranno automaticamente elevate ed equiparate alla durata massima. Si precisa, inoltre, che il punteggio sarà attribuito combinando la durata della riduzione dei giorni con i giustificativi di quanto richiesto dal Sub-criterio 1.2.2 secondo il metodo indicato al punto 19.3 del presente Disciplinare.

G. Cronoprogramma. Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, un nuovo cronoprogramma delle lavorazioni. In tale elaborato dovrà essere indicato il numero di giorni utili, naturali e consecutivi, offerti dal concorrente per l'ultimazione delle opere, compresi gli interventi previsti nell'offerta tecnica. Il cronoprogramma dovrà essere sottoscritto dal Titolare o Legale Rappresentante della ditta.

H. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o del suo procuratore, contenente l'elencazione esplicita di tutti i materiali e componenti proposti nella Relazione tecnica, specificando che gli stessi saranno posti in opera senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante oltre al prezzo indicato nell'offerta economica.

Si precisa che:

- la Relazione tecnica e l'Elenco delle voci di prezzo dell'offerta tecnica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal suo procuratore, nonché da un tecnico con Laurea Magistrale in Ingegneria e/o Architettura, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale;
- qualora il concorrente sia costituito dal raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la Relazione tecnica, l'Elenco delle voci di prezzo e la dichiarazione di cui al punto D) devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo;
- la Relazione tecnica e l'Elenco delle voci di prezzo costituiranno parte integrante del contratto di appalto;
- saranno esclusi dal prosieguo della gara i concorrenti che proporranno materiali e componenti aventi caratteristiche e prestazioni non coerenti con le indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto nonché nei pareri di cui è dotato lo stesso progetto.

La valutazione delle offerte tecniche verrà fatta dalla commissione; a suo insindacabile giudizio, non sarà assegnato alcun punteggio alle offerte che snaturino gli aspetti fondamentali del progetto esecutivo o che presentino soluzioni illogiche.

18. – BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “C - Offerta Economica” deve essere contenuta una dichiarazione (redatta preferibilmente sull'allegato “MODELLO 2”), sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l'indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza. Deve contenere esclusivamente, a pena di esclusione:

1. l'offerta economica;
2. i costi della sicurezza aziendali.

18.1 Offerta del prezzo.

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta.

Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento.

18.2 Costi della sicurezza.

Il concorrente dovrà produrre documento in cui indica, a pena di esclusione, l'importo relativo ai costi della sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che:

- Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non Costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente;
- Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

18.3 Soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, obbliga il concorrente a produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, alla regolarizzazione delle carenze. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La sanzione non è dovuta. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. **Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

19. OPERAZIONI DI GARA

19.1 Apertura dei plichi e verifica dei documenti

In seduta pubblica presso CUC "*Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobraro-Garaguso*" – Ufficio Protocollo - Via Sacro Cuore n. 43 – 75023 Comune di Montalbano Jonico (MT) con inizio alle ore e il giorno che verrà comunicato ai concorrenti tramite PEC e pubblicazione sul sito informatico del Comune di Montalbano Jonico (MT), Albo pretorio e sezione Bandi e Gare.

19.2 Procedura e criterio di aggiudicazione

La commissione nella prima seduta pubblica procede nel seguente ordine:

1. a contrassegnare i plichi delle offerte pervenuti nei termini con un numero progressivo, secondo l'ordine con cui sono stati consegnati all'Ufficio Protocollo;
2. alla verifica della presenza, all'interno di ciascun plico pervenuto, delle buste contrassegnate rispettivamente dalle lettere **A – B – C** e della loro conformità ai requisiti esterni richiesti nel bando e nel disciplinare di gara;
3. a verificare la correttezza formale e il confezionamento di ciascun plico e l'integrità dei suoi sigilli;
4. ad aprire ciascun plico non escluso ed a verificare la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne e l'integrità dei loro sigilli;
5. ad aprire la "Busta A: Documentazione Amministrativa" di ciascuna offerta non esclusa ed a verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa in essa contenuta ai fini dell'ammissione del concorrente alla fase successiva, escludendo dalla gara quelli per cui risultino negative le suddette verifiche;
6. a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione alla gara;
7. a verificare che gli operatori economici raggruppati non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi alla gara;
8. a verificare che ciascuna impresa ausiliaria non abbia presentato offerta in altra forma oppure abbia assunto la veste di impresa ausiliare per conto di altri concorrenti;
9. ad aprire, sempre in seduta pubblica, la "BUSTA B: Offerta Tecnica" di ciascuna offerta non esclusa ed a verificare la correttezza formale della documentazione in essa contenuta ai fini dell'ammissione alla gara del concorrente;
10. a proclamare, al termine della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

19.3 Commissione

La Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella "BUSTA B: Offerta tecnica":

- a) alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto;
- b) all'assegnazione dei relativi punteggi secondo tabella che segue:

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE			
Numero	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punteggio parziale max.	Punteggio totale max.
CRITERIO 1	ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	MASSIMO 90	
SUB 1.1	MIGLIORAMENTO DELLE SOLUZIONI TECNICHE E QUALITATIVE FINALIZZATE ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA	50	
Sub 1.1.1	Miglioramento dei requisiti passivi dell'edificio. Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento delle prestazioni igrotermiche e per il contenimento dei consumi energetici riguardanti le componenti edili che costituiscono l'involucro edilizio, nel rispetto della normativa vigente in materia.	15	
Sub 1.1.2	Miglioramento delle componenti impiantistiche. Adozione di soluzioni impiantistiche, nel rispetto della normativa vigente in materia, finalizzate al conseguimento del risparmio dei consumi energetici, alla ottimizzazione delle prestazioni funzionali nonché alla riduzione dei costi di esercizio. Il concorrente dovrà altresì dimostrare la riduzione dei costi di esercizio (relativo ai consumi energetici) della struttura rispetto alla proposta progettuale del bando di gara.	20	
Sub 1.1.3	Miglioramento qualitativo della fruibilità della scuola. Interventi finalizzati a migliorare l'integrazione delle aree esterne (a verde e ludiche) con il fabbricato, con particolare riguardo a pavimentazioni ed elementi di arredo.	15	

SUB 1.2	ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CANTIERE	40		
Sub 1.2.1	<p>Organizzazione tecnica della struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente fino al collaudo provvisorio delle opere (figure professionali coinvolte, curricula professionali, esperienze professionali di settore negli ultimi cinque anni), coordinamento e controllo dell'attività di approvvigionamento, controllo della qualità dei lavori e delle forniture. Dovrà essere elaborato il Piano di Qualità della Commessa comprendente: l'organigramma funzionale dell'organizzazione di cantiere (con relative competenze e livelli di responsabilità), la metodologia e le procedure di gestione e controllo interno, il piano degli approvvigionamenti, il processo di verifica ed accettazione dei materiali, le verifiche ed i controlli interni nel corso delle lavorazioni, secondo i criteri generali dettati dalla norma UNI EN ISO 9001, OH-SAS 18001 o da essa derivate</p>	20		
Sub 1.2.2	<p>Ottimizzazione del cronoprogramma delle attività per la verifica della congruità dell'offerta tempo posto a base di gara, considerato che le attività di cantiere si svolgeranno in un ambito urbano. Dovrà essere rispettata la sequenza cronologica delle fasi lavorative indicate nel cronoprogramma stesso, conseguendo l'obiettivo di minimizzare l'impatto e le interferenze con il normale svolgimento delle attività urbane, attraverso la messa in atto di specifiche soluzioni operative (organizzazione, mezzi e attrezzature, opere provvisorie, tecnologie innovative, ecc.). La proposta dovrà prevedere l'implementazione di uno Staff Tecnico che assicuri la mediazione continua tra l'esigenza di continuità dell'attività dell'area urbana limitrofa, ecc. ed il rispetto della tempistica di realizzazione delle opere in appalto e provveda a monitorare l'impatto del cantiere sulle suddette figure, coordinandosi con il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La proposta potrà anche conseguire una riduzione del tempo concesso dal bando di gara per l'esecuzione dei lavori. In tal caso il concorrente dovrà rielaborare il Cronoprogramma posto a base di gara, tenendo conto del minor tempo proposto e dell'impatto delle migliorie tecniche offerte sulla programmazione dei lavori, giustificando il conseguimento della riduzione del tempo di sviluppo delle singole fasi, con adeguate</p>	20		

	motivazioni organizzative e/o tecniche. Al fine di porre la Commissione giudicatrice nelle migliori condizioni di valutazione della proposta, si consiglia di suddividere l'opera in singole fasi omogenee, indicandone la durata programmata e la percentuale dell'opera completa, garantendo il rispetto dei vincoli di produzione del Cronoprogramma.			
CRITERIO 2	OFFERTA PREZZO	MASSIMO 10		
TOTALE		100		
<u>Nota bene: Non saranno altresì ammessi all'apertura della busta contenente l'offerta economica i concorrenti che non raggiungeranno, nella valutazione dell'offerta tecnica, il punteggio minimo di 70.</u>				

Al fine di assegnare il punteggio relativo al “Valore tecnico” sono previsti dieci giudizi da attribuire in maniera discrezionale alle offerte con riferimento ad ogni singolo sub-criterio di valutazione. I giudizi sono i seguenti:

- eccellente;
- ottimo;
- buono;
- discreto;
- sufficiente;
- mediocre;
- insufficiente;
- scarso;
- inadeguato;
- privo di qualunque pregio tecnico.

Ai suddetti giudizi corrispondono rispettivamente i seguenti coefficienti provvisori:

- eccellente =1;
- ottimo =0,9;
- buono =0,8;
- discreto =0,7;
- sufficiente =0,6;
- mediocre =0,5;
- insufficiente =0,4;
- scarso =0,3;
- inadeguato =0,2;
- privo di qualunque pregio tecnico =0,0.

Per ogni sub-criterio preso in considerazione, terminata l'attribuzione dei coefficienti provvisori a tutte le offerte, si procede a trasformare i coefficienti provvisori in coefficienti definitivi, riportando ad uno il coefficiente provvisorio più alto e proporzionando gli altri a tale coefficiente più alto.

Il punteggio riferito ad ogni sub-criterio da assegnare a ciascuna offerta è calcolato moltiplicando il corrispondente coefficiente definitivo, come sopra determinato, per i punti massimi relativi allo stesso sub-criterio, giusto riferimento normativo all' “Allegato G” del D.P.R. 207/2010:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

- $C_{(a)}$ indice di valutazione dell'offerta (a)

- n numero totale dei requisiti
- W_i peso o punteggio attribuito al requisito (i)
- $V_{(a)i}$ coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno
- \sum_n sommatoria.
- Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri e sub criteri aventi natura qualitativa sono determinati:
 - 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
 - 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

Offerta economica (max 10 punti)

In seguito, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione economica dell'offerta.

La commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e assegnerà il relativo punteggio (massimo 10 punti su 100) sulla base della seguente formula:

$$PE = x * \left[1 - \left(\frac{1}{(\text{sconto}\%)^n * K + 1} \right) \right]$$

dove:

- PE: è il punteggio economico dell'operatore in esame
 x: è il punteggio massimo dell'offerta economica (10 punti)
 sconto%: è lo sconto percentuale dell'operatore in esame
 k: 0,001
 n: 4

Punteggio totale

Il punteggio totale attribuito al concorrente x-esimo (P_x), comprensivo della valutazione tecnica ed economica, è dato dalla somma dei punteggi ottenuti per l'Offerta tecnica e per l'Offerta economica, secondo la seguente formula:

$$P_x = T_x + E_x$$

Dove T è il punteggio delle offerte tecniche ed E è il punteggio delle offerte economiche.

Al termine dell'esame e valutazione delle offerte la Commissione predispose la graduatoria sulla base dei punteggi totali ottenuti dai concorrenti.

In caso di situazione di parità nel punteggio complessivo, l'appalto è aggiudicato mediante sorteggio.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

20.1. Qualora il punteggio relativo all'offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP. La stazione appaltante procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 del Codice. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4,5,6 e 7 del Codice.

20.2. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori

offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

20.3. La stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, qualora non presentate all'interno della busta "C-offerta Economica" oppure qualora ritenute non sufficienti; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.

20.4. All'offerente è assegnato un termine perentorio di *15 (quindici)* giorni dal ricevimento della richiesta, inviata all'indirizzo PEC autorizzato, per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

20.5. La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite, ed esclude l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.

20.6. La stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora questi non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito.

20.7. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte normalmente basse si applica l'art. 97 del Codice.

21. FUNZIONI E COMPITI DELLA COMMISSIONE - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici".

Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici.

La stazione appaltante fornisce informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione.

1) numero di membri della commissione giudicatrice sarà pari a 3 (tre).

2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari saranno esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

3) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni. La nomina dei commissari avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

a) la stazione appaltante procede alla scelta dei candidati ritenuti idonei con esperienza specifica nel settore;

b) i candidati devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.

4) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, economiche e della verifica della documentazione amministrativa. Il RUP esercita, nella fase di verifica della documentazione Amministrativa nel caso in cui non sia componente di commissione, una funzione di coordinamento e controllo sul corretto svolgimento della procedura sottoscrivendo congiuntamente al Presidente di Commissione le comunicazioni ai partecipanti.

5) criteri per la scelta del Presidente. Si procederà alla scelta mediante il sorteggio fra i componenti.

6) durata presunta per i lavori della commissione giudicatrice. Numero di sedute presumibili, pubbliche n. 2 e riservate n. 4, variabile comunque in funzione del numero delle offerte pervenute;

7) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. In generale la commissione:

- apre in seduta pubblica i plichi contenente la documentazione amministrativa al fine di procedere alla verifica della stessa;

- apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- in più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di gara;
- successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte tempo ed economiche e, data lettura dei tempi e dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;

Il Presidente di Commissione PROPONE al RUP, nel caso di soggetto diverso, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si procederà in via giudiziaria indicando quale competente il Foro di Matera.

23. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati: Modelli 1, 1A, 1B, 2, DGUE.

Tursi, 19.03.2018

Il Responsabile della CUC
F.to - Ing. Pasquale Morisco